



**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO
DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO
DELLA LINEA TRANVIARIA N. 4 DI NAPOLI**

PROCEDURA APERTA ART. 71 D.LGS. 36/2023
INTERVENTO FINANZIATO CON MISURA M2C2 – 4.2 DEL PNRR

CUP: B61B21004880001

CIG: A01DF41EF9

CODICE: AQ 01-01-00.00

TITOLO:

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE GENERALE

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 00/00 | Prima Emissione | | | |
| Rev. | Data | Descrizione revisione documento | Redatto | Controllato | Approvato |

Indice

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 1 | Finalità | 1 |
| Articolo 2 | Definizioni | 1 |
| Articolo 3 | Oggetto dell'Accordo Quadro | 1 |
| Articolo 4 | Corrispettivo. Modalità di pagamento..... | 3 |
| Articolo 5 | Pagamenti, contabilità e fatturazione..... | 4 |
| Articolo 6 | Revisione dei prezzi | 5 |
| Articolo 7 | Tracciabilità dei flussi finanziari | 6 |
| Articolo 8 | Anticipazione | 6 |
| Articolo 9 | Durata dell'Accordo quadro. Penali | 6 |
| Articolo 10 | Oneri e obblighi della Stazione Appaltante | 9 |
| Articolo 11 | Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi | 9 |
| Articolo 12 | Obblighi particolari (PNRR)..... | 11 |
| Articolo 13 | Vincoli DNSH | 11 |
| Articolo 14 | Subappalto..... | 12 |
| Articolo 15 | Garanzia definitiva | 12 |
| Articolo 16 | Cessione del contratto | 14 |
| Articolo 17 | Recesso | 15 |
| Articolo 18 | Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità..... | 16 |
| Articolo 19 | Riservatezza e proprietà dei documenti | 17 |
| Articolo 20 | Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione dell'appalto | 18 |
| Articolo 21 | Controversie..... | 19 |
| Articolo 22 | Disposizioni finali | 19 |

Articolo 1 Finalità

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato Speciale – Parte Generale”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta corredata dai relativi allegati ivi citati. Esso contiene le condizioni e modalità relative all’esecuzione del contratto di accordo quadro stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.

Articolo 2 Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato d’Oneri s’intende per:

- **AQ:** “Accordo Quadro”;
- **Appalto:** l’appalto dei servizi di fornitura (inclusa posa in opera, collaudo e messa in servizio), come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato;
- **Appaltatore:** il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto;
- **Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici:** il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
- **Codice dei Contratti:** “Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- **Codice Privacy:** D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- **Intervento:** l’intervento in epigrafe;
- **Offerta:** l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore, in sede di offerta;
- **Stazione Appaltante:** Comune di Napoli – Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali;
- **Fornitura:** fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio dell’Intervento in oggetto;
- **RUP:** Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’articolo 15 del Codice degli Appalti;
- **DEC:** Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 3 Oggetto dell’Accordo Quadro

3.1. Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale – Parte Generale la disciplina per l’attuazione di un Accordo Quadro, con un unico operatore, unico lotto, ai sensi degli artt. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, relativo all’affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c) del suddetto Codice per l’importo complessivo determinato nell’Offerta, della fornitura per la “Fornitura

e posa in opera per la realizzazione impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4 di Napoli” ed include tutte le opere che garantiscono la messa in servizio a regola d’arte della stessa.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli (Codice NUTS: ITF33).

3.2. La prestazione si articolerà mediante la conclusione di singoli contratti applicativi, in funzione delle esigenze e delle disponibilità finanziarie del Comune di Napoli.

3.3. L’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l’indirizzo web <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

3.4. Si precisa che, nell’espletamento dell’incarico, sarà cura ed onere dell’Affidatario incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all’Affidatario.

3.5. Le prestazioni devono intendersi “compiute”, complete di tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non sarà direttamente evidenziato nel presente Capitolato. Nelle prestazioni su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte.

3.6. Il presente capitolato disciplina, inoltre, le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto Applicativo sottoscritto dal Dirigente del Servizio interessato, dal RUP e dall’affidatario), con cui si affiderà l’appalto, definendo l’entità della prestazione e la tempistica necessaria per l’esecuzione. Il Contratto Applicativo potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.

3.7. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto entro il periodo di validità dell’accordo stesso ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.

3.8. L’Affidatario, con la partecipazione alla gara, si impegna ad eseguire i singoli Contratti Applicativi alle condizioni contenute nel presente Capitolato, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. L’Affidatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto della presente procedura - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Applicativi, così come la relativa durata

3.9. L'Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Comune di Napoli nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

3.10. I singoli Contratti Applicativi avranno ad oggetto le prestazioni previste dall'intervento, oltre che da ulteriori interventi previsti dalla Stazione Appaltante seguendo i criteri e le modalità riportate nel presente Capitolato. Detta facoltà non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata.

3.11. La Stazione Appaltante fornirà, all'occorrenza ed in uno con il Contratto Applicativo, ogni documentazione in proprio possesso inerente all'intervento.

Articolo 4 Corrispettivo. Modalità di pagamento

4.1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Applicativo sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto

4.2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Applicativi, ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

4.3. Gli importi stimati in ciascun Contratto Applicativo, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 120 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Affidatario per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4.4. Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento della prestazione oggetto dell'accordo quadro, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.

4.5. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Affidatario, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.6. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato Speciale, eventualmente derogate o integrate dal Contratto Applicativo, salvo quanto riportato nella Legge n.49/23 in merito agli aggiornamenti con cadenza biennale dei parametri che fissano la retribuzione.

4.7. L'Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi chela Stazione Appaltante riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.

Articolo 5 Pagamenti, contabilità e fatturazione.

Il corrispettivo è costituito dall'offerta presentata in fase di gara. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del singolo contratto applicativo.

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è necessaria l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute.

I pagamenti avverranno secondo quanto previsto e disciplinato dai singoli contratti applicativi.

Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili alla Stazione Appaltante, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse in vigore all'inizio del semestre (tasso di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea) maggiorato dell'8% (otto per cento) senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell'erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l'eventuale inadempienza dell'Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all'esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, si precisa che, per effetto dell'applicazione dello "*split payment* allargato", per le fatture emesse dal 01/07/2017, la Stazione appaltante provvede a trattenere e versare l'IVA direttamente all'Erario.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del

documento unico di regolarità contributiva.

In occasione di ogni fatturazione, la Stazione appaltante verificherà, al fine della liquidazione dell'importo dovuto, che l'Appaltatore e, nel caso, i subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi siano in regola con le disposizioni di legge in merito alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore ovvero dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si applica l'art. 11 comma 6, del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 6 Revisione dei prezzi

6.1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del Dlgs n. 36/23, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 120. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

A decorrere dall'anno successivo alla stipulazione del contratto, qualora si verificassero un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore al 5% di cui al computo estimativo allegato all'offerta economica, i prezzi potranno essere rivalutati. Sarà riconosciuta la variazione percentuale eccedente l'alea del 5%, in aumento o diminuzione.

6.2. Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria terrà conto dei prezzi più utilizzati in relazione all'oggetto dell'appalto e di indagini di mercato per i prezzi ivi non ricompresi. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta, da liquidarsi in funzione delle risorse disponibili o da acquisire.

6.3. E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 5.2.

6.4. Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6.5. Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP ai sensi del precedente comma 8.2 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 36/23.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. n. 36/23.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva

Articolo 8 Anticipazione

In conformità al disposto normativo di cui all'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/23, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1 del suddetto codice i contratti per prestazioni di forniture a esecuzione immediata.

Articolo 9 Durata dell'Accordo quadro. Penali

9.1. L'Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) Anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data di consegna in via d'urgenza. Nel predetto periodo potranno essere stipulati i Contratti Applicativi

9.2. L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del valore massimo stimato per lo stesso, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al precedente comma, senza che l'Affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

9.3. L'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro allo stesso sottoscritto, se la stazione appaltante non darà esecuzione ai successivi atti negoziali

9.4. Le prestazioni per i quali sia stato formalizzato l'apposito Contratto Applicativo prima della scadenza di cui al comma 9.1 saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere affidati ulteriori prestazioni (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma dovranno essere regolarmente eseguite e concluse quelli già validamente affidati.

9.5. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nel singolo intervento saranno fissati dal RUP e indicati nel singolo Contratto Applicativo.

9.6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente primo comma fossero in corso lavori già affidati dalla stazione appaltante, l'accordo quadro si intende prorogato del tempo previsto dal Contratto Applicativo al solo fine dell'esecuzione dell'intervento affidato. Detta protrazione dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata. L'Affidatario è tenuto a garantire, per gli interventi finanziati in tutto o in parte dall'Unione Europea – NextGenerationEU, con le risorse previste nell'ambito del PNRR, il rispetto dei target e milestone, oltre che la conclusione e rendicontazione degli stessi, entro i termini imposti dalla Commissione europea per lo specifico finanziamento.

9.7. L'Accordo Quadro cesserà la sua efficacia ai sensi di quanto indicato ai precedenti commi 9.1 e 9.2, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate, ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto all'Affidatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

9.8. Tutti i termini temporali saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'incarico ricevuto o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

9.9. Nel corso della posa in opera della fornitura, l'Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, a cadenza settimanale, con il RUP, l'ufficio della Direzione di Esecuzione, il Collaudatore e tutti gli organi preposti al controllo dei lavori ed alla verifica del corretto avanzamento delle attività nel rispetto dei termini contrattuali.

PENALI

9.10. Come previsto dall'articolo 126 del Dlgs 36/23 per eventuali ritardi nell'espletamento della prestazione, senza giusta causa, è applicata a carico dell'affidatario una penale pari **all'uno per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di **60 giorni**, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

9.11. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR.

9.12. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

9.13. Ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare per nuove assunzioni, all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comporterà l'applicazione di una penale pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad adempimento dell'obbligo.

9.14. Le penali non possono comunque superare il **10%** dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/23. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

Articolo 10 Oneri e obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l'adempimento dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, del Contratto Applicativo e di tutti i documenti di gara.

Sono, inoltre, posti a carico della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme inderogabili di legge:

- imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto

Articolo 11 Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi

11.1. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

11.2. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzate pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

11.3. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

11.4. L'Appaltatore:

- si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

- si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.

11.5. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

11.6. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dovrà impiegare personale specializzato in possesso di idonei titoli di studio ed abilitativi, adeguata preparazione professionale in attività analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. Le esperienze, le competenze e i titoli di studio ed abilitativi dei componenti del gruppo di lavoro devono essere attestati attraverso curriculum vitae da prodursi entro dieci giorni dall'aggiudicazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito dei solleciti, comporterà la revoca della aggiudicazione.

11.7. L'accettazione delle prestazioni dell'Appaltatore avverrà a cura del DEC e sarà oggetto di prove di verifica di conformità e messa in servizio. L'accertamento della corrispondenza di quanto eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dallo stesso DEC, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 116 del Codice dei Contratti.

11.8. I mezzi d'opera devono essere di proprietà dell'Appaltatore.

11.9. Le lavorazioni previste dal presente documento si dovranno svolgere di volta in volta secondo disposizioni in accordo con l'Esercente ed il DEC.

11.10. Al termine di ogni attività svolta dovrà essere garantita la libera circolazione dei veicoli nelle medesime tratte interessate dal cantiere, anche se eventualmente in condizioni parzialmente degradate (riduzione di velocità).

11.11. L'Appaltatore ha l'onere di concordare con l'esercente il programma settimanale delle attività che intende svolgere in linea ed in deposito. L'Appaltatore dovrà identificare una figura univoca che si occuperà di concordare detta programmazione delle attività, di metterla in atto, restandone responsabile.

Articolo 12 Obblighi particolari (PNRR)

12.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dai Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l'appalto.

L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.

Nel caso specifico, la fornitura è finanziata con le risorse di cui al decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell'ambito del "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 – I.4.2 del PNRR".

Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva PNRR si rimanda ai redigenti contenuti del "Manuale di identità visiva e regole di applicazione" o documenti simili.

Articolo 13 Vincoli DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Questo principio è obbligatorio per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF), Fondo europeo che offre un sostegno finanziario su larga scala per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, allo scopo di attenuare l'impatto a livello sociale ed economico della pandemia da coronavirus e di rendere le economie dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni verde e digitale.

Costituisce documento essenziale a cui l'operatore economico dovrà fare riferimento la "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" come aggiornata con la Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 a cui interamente si rimanda.

L'affidatario nell'espletamento dell'incarico conferito dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito DNSH). Rientra tra gli oneri dell'Affidatario, pertanto, l'attuazione di quanto previsto nella "Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alla Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 e applicabile per l'intervento in oggetto.

Per tutte le fasi della commessa l'appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni

finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento della Fornitura (SAF) contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio in relazione ai sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili adottato con Regolamento (UE) 2020/852 e che saranno oggetto di verifica da parte degli organismi europei: 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 2. Adattamento ai cambiamenti climatici; 3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 4. Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche alla produzione e riciclo dei rifiuti; 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo; 6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

In particolare, l'intervento in oggetto è compreso nella Misura M2 "Transizione energetica e mobilità sostenibile", Componente C2 – 4.2 "Sviluppo trasporto rapido di massa" e risulta pertanto ricadere nel "Regime 1" ovvero "L'Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici", come desumibile dalla tabella relativa alla "1 - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede tecniche" della citata Guida operativa della RGS.

Articolo 14 Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 Garanzia definitiva

15.1. Tutte le garanzie di cui al presente Articolo, prestate dall'Appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti

15.2. Ai sensi dell'articolo 117 del Dlgs n. 36/23, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo;

15.3. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dell'articolo 117 del Dlgs n. 36/23 ed è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione

di tale obbligo costituisce grave inadempimento e il Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto.

15.4. La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

15.5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

15.6. Ai sensi degli articoli 106 e 117 co. 13 del Dlgs n. 36/23 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Assicurazioni (RCT e RCO)

15.7. Ai sensi dell'articolo 117, co. 10 del Dlgs n. 36/23, l'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra ed a terzi.

15.8. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, all'atto della sottoscrizione del contratto, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e alla Stazione Appaltante nell'esecuzione dei lavori sino al termine del contratto e per danni derivanti da forza maggiore.

La garanzia di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell'Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi connessi alle obbligazioni dell'appalto l'Appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all'ente Gestore ANM, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali. La garanzia assicurativa dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio (RCT).

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:

- per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 15.000.000;
- RCO € 5.000.000

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano l'Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili. In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all'ente Gestore e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a ANM per danni derivanti dall'espletamento del servizio, se non ad essa riconducibili. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, di ANM o di terzi, causati dal personale dell'Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.

Articolo 16 Cessione del contratto

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.

Articolo 17 Recesso

17.1. La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

17.2. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Applicativo in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Aggiudicatario, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Applicativo o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Aggiudicatario di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

17.3. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto Applicativo con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante

17.4. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta, o anche mediante posta elettronica certificata.

Articolo 18 Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità

18.1. Qualora **le informazioni antimafia** fossero rilasciate con un contenuto che avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto di Accordo quadro, lo stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.

18.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo quadro, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, **ulteriori verifiche antimafia** e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

18.3. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Applicativo, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore in sede di Offerta, nei casi indicati nell'articolo 122 del Dlgs n. 36/23 e nei seguenti casi qui di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Servizi, Fornitura e dei lavori;
- c. sospensione dell'attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- e. cessione anche parziale del contratto;
- f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g. non rispondenza dei Servizi, fornitura o lavori alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- h. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- i. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui all'articolo 11, co. 6, del Dlgs n. 36 /23; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;
- j. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

18.4. Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 122 del Dlgs n. 36 /23 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

- b) ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Dlgs n. 36 /23, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36 /23;
- c) per sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato d'Oneri e dell'Offerta l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo;
- g) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

18.5. La Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

18.6. La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma infra indicato.

Articolo 19 Riservatezza e proprietà dei documenti

19.1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

19.2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione

Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle prestazioni contrattuali.

19.3. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del contratto.

19.4. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.

19.5. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui le prestazioni commissionate saranno state espletate e le opere consegnate, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione delle stesse, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale di tutto quanto sopra riportato, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

19.6. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 20 Norme generali e particolari da osservare nell'esecuzione dell'appalto

20.1. Protocollo di legalità

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del "*Protocollo di legalità*", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'Appaltatore.

20.2. Patto d'integrità e codice di comportamento

L'Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all'art. 2, comma 3, e all'art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale

20.3. Trattamento dei dati personali

Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati personali (GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).

L'Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 21 Controversie

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al foro competente di Napoli, ed è esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 22 Disposizioni finali

L'Appaltatore dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.